I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1457/83 DEL CONSIGLIO

del 26 maggio 1983

relativo alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere concernente l'articolo 10 dell'accordo quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica federativa del Brasile

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 113 e 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità conviene modificare l'articolo 10 dell'accordo quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica federativa del Brasile ed approvare l'accordo in forma di scambio di lettere steso a tal fine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere concernente l'articolo 10 dell'accordo quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica federativa del Brasile.

Il testo dell'accordo è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 maggio 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

Otto Graf LAMBSDORFF

(1) GU n. C 96 dell'11. 4. 1983, pag. 89.